Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 18 novembre 1935 - ANNO XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regi Magistrali decreti in data 18 marzo e 7 febbraio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 29 dicembre 1918 e 31 dicembre 1925, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Antonelli Costaggini Francesco, di Enrico.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 4 febbraio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 17 novembre 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Bosso Mario, di Giovanni Battista.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 18 marzo e 11 aprile 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, e del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 28 dicembre 1919 e 26 settembre 1922, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Chatrian Alfonso, di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 16 maggio 1935-XIII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 21 luglio 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Gervasoni Sebastiano, fu Carlo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 21 marzo 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 22 dicembre 1918, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Leoni Giuseppe, fu Beniamino.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 24 gennaio e 4 febbraio 1935-XIII, sulla proposta del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, e del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 7 settembre 1924, 25 ottobre 1931 e 1° giugno 1930, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro al sig. Micheroux de Dillon Giovan Battista, di Ernesto.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 2 maggio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 22 settembre 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Tucci Gaspare, fu Pasquale.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 18 marzo 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 4 giugno 1908, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Venturini Rodolfo, fu Cesare.

(5934)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920.
Disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e pel recupero delle contribuzioni fondiarie indebitamente pagate su tali beni.

Relazione delle LL. EE. il Capo del Governo e il Ministro per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 4 ottobre 1935-XIII, sul decreto concernente disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e pel recupero delle contribuzioni fondiarie indebitamente pagate su tali beni.

SIRE,

Il Provveditore generale dello Stato attende ad una accurata revisione della proprietà immobiliare statale, allo scopo di porre anzitutto in perfetta armonia le risultanze delle scritture patrimoniali e contabili con quelle censuarie, e di sceverare poscia quelle sole partite che saranno per risultare di piena ed effettiva pertinenza dell'Erario.

Ma durante i non lievi lavori, ancora in corso di svolgimento, si è potuto constatare che tra i beni immobili dello Stato figurano numerose partite provenienti da devoluzioni per debito di imposte. Tali beni, regolarmente volturati a seguito degli espropri, non furono mai appresi dalla Amministrazione finanziaria e sono rimasti in continuo possesso degli espropriati, i quali hanno continuato ad utilizzarli come cosa propria. Lo Stato per altro — come intestatario dei beni stessi in catasto — ha dovuto per un lungo periodo di anni corrispondere le relative contribuzioni fondiarie, senza poter, d'altro lato, tentare le azioni di rivendica, perchè, in molti casi, gli attuali possessori non avrebbero mancato di eccepire la prescrizione.

Tale situazione di cose si è in parte modificata in quei Distretti nei quali, con l'entrata in conservazione del nuovo catasto, è venuto a cessare per l'Amministrazione l'onere del pagamento dei contributi fondiari, in quanto quasi tutti i beni devoluti per debito d'imposte, non figurano più al nome del Demanio dello Stato, ma nei Distretti stessi, e precisamente presso le Intendenze di finanza, le relative partite figurano sempre nei registri di consistenza.

È precisamente di queste partite che l'Amministrazione si è preoccupata e — modificando le disposizioni che regolano l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato — ha voluto, con apposito provvedimento, dare un mezzo rapido per porre in perfetta armonia le scritture patrimoniali dello Stato con le risultanze censuarie.

Le singole norme precisano il contenuto e determinano la portata del provvedimento, il quale vuole che gli scopi prefissi siano raggiunti tutelando, nel modo migliore, gli interessi dell'Erario.

L'elimina potrà quindi riguardare anzi tutto quei beni immobili che, per quanto devoluti da oltre un trentennio, non siano stati mai appresi dall'Erario e che nel nuovo catasto figurino allibrati al Demanio dello Stato. Anche di quei beni per i quali non fosse ancora compiuto il trentennio, l'abbandono potrà essere consentito; ma in tali casi dovranno essere usate quelle maggiori cautele dirette ad accertare se non sia eventualmente consigliabile procedere alla loro presa di possesso.

Ma prima di proporre e di decretare l'elimina dai registri di consistenza di tali partite, dovrà essere cura dell'Amministrazione di tentare il recupero di quanto ha per tanti anni indebitamente pagato a titolo di imposte e di contributi vari.

Per conseguire in tale campo concreti risultati, il provvedimento prevede larghe facilitazioni. Le dilazioni al pagamento infatti — data la singolarità del caso — potranno essere stipulate anche senza rilascio di particolari garanzie, e con esenzione da tasse di bollo e di registro.

Qualora, però, l'insolvenza dei debitori fosse tale da sconsigliare qualsiasi iniziativa per il recupero di tali contribuzioni, e, per i beni non colpiti dalla prescrizione, non fosse il caso di iniziare le occorrenti azioni di rivendica, sopratutto per evitare spese talvolta superiori a quello che potrebbe essere, in comune commercio, il valore degli immobili rivendicabili, il provvedimento dà facoltà di disporre l'elimina delle partite di consistenza, prescindendo anche da qualsiasi azione.

Come si è accennato, sono espressamente considerati quei beni devoluti per debito d'imposte siti nei Distretti, nei quali è andato in conservazione il nuovo catasto; ma è altresì previsto (art. 5) che le norme relative entreranno in vigore automaticamente, nei rimanenti Distretti del Regno, man mano che dal vecchio catasto passeranno al nuovo.

Tali sono i fini — non fiscali, ma quasi esclusivi, di regolarizzazione di scritture — cui tende il provvedimento; il quale si inquadra altresì in quel piano di lavori — oramai prossimo al compimento — diretto alla identificazione, appuramento e sistemazione della consistenza immobiliare dello Stato; piano arduo e complesso al quale il Provveditorato generale ha per lunghi anni atteso con ferma fede, allo scopo di rendere più agevole — come i tempi vogliono — la gestione del sempre ingente complesso della proprietà immobiliare dello Stato.

Illustrata la portata del provvedimento, si ha l'alto onore di sottoporlo, nel testo deliberato dal Consiglio dei Ministri, all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità assoluta e urgente di eliminare dai registri di consistenza i beni devoluti per debito d'imposte, di cui lo Stato non ha preso mai possesso, e di dettare norme per il ricupero delle contribuzioni fondiarie su detti beni, indebitamente pagate dallo Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le Intendenze di finanza accerteranno, in base alle risultanze dei registri di consistenza dei beni devoluti al Demanio per debiti di imposte, tutte quelle partite che riguardano beni devoluti allo Stato da oltre un trentennio, di cui lo Stato non ha mai preso possesso, e che nei registri del nuovo catasto non figurano intestati al Demanio.

Le Intendenze di finanza determineranno, per i beni di cui al precedente comma, le imposte e contributi vari indebitamente pagati dallo Stato entro il trentennio e faranno invitare i debitori ad effettuarne il rimborso, consentendo, ove la riscossione del credito possa, dagli elementi a loro conoscenza, sembrare garantita ed ove ricorrano speciali motivi, dilazioni al pagamento, estensibili fino ad un biennio, senza corresponsione d'interessi e senza particolare garanzia.

Art. 2. — Per i beni devoluti per debito d'imposte entro il trentennio, che nel nuovo catasto non figurano più intestati al patrimonio dello Stato, qualora gli attuali possessori si dichiarassero disposti a rimborsare allo Stato stesso le imposte e le altre contribuzioni indebitamente pagate, le Intendenze di finanza, ove la riscossione del credito, dagli elementi a loro conoscenza, possa sembrare garantita ed ove ricorrano speciali motivi, potranno consentire dilazioni al pagamento, estinsibili fino ad un biennio, senza corresponsione di interessi e senza particolare garanzia.

Art. 3. — Gli atti occorrenti per le dilazioni di cui ai precedenti articoli saranno esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 4. — Qualora per i beni considerati dal presente decreto le Intendenze di finanza non ritenessero opportuno, per la riconosciuta insolvenza dei debitori, di intestare atti esecutivi per il ricupero delle imposte e dei contributi vari corrisposti dallo Stato, e, per i beni di cui all'art. 2, non ravvisassero la convenienza di affrontare le spese necessarie per la presa di possesso, proporranno al Ministero delle finanze la elimina dei beni stessi dai registri di consistenza.

La elimina delle relative partite sarà autorizzata dal Ministro per le finanze con propri decreti.

Art. 5. — Le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno applicate nei Distretti ancora a vecchio catasto nei quali esisteranno beni devoluti per debito d'imposte, a misura che nei Distretti stessi entrerà in conservazione il nuovo catasto.

Art. 6. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad adottare le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo ed il Ministro per le finanze sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1921.

Provvedimenti per la costruzione delle città e borgate dell'Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 898, recante autorizzazione di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino;
Visto il R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2237, convertito nella legge 6 maggio 1935, n. 916, sul finanziamento delle opere di riparazione dei danni alluvionali nelle provincie di Pescara e Chieti;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire norme complementari per le costruzioni delle nuove città e borgate nei comprensori della bonifica di Littoria e di quella Pontina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Tutte le opere stradali, edilizie e di altra natura, inerenti alla costruzione di città e borgate nei comprensori della bonifica di Littoria e di quella Pontina, che con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con quello per le finanze, siano riconosciute determinate da esigenze di carattere statale e non riguardanti le competenze di altri Enti, restano di pertinenza dello Stato ed a totale suo carico.

Art. 2. — Il Ministro per l'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere all'Opera nazionale per i combattenti l'esecuzione delle opere indicate all'articolo precedente.

La concessione, l'esecuzione e la liquidazione delle opere sono regolate dalle disposizioni vigenti per le opere pubbliche di bonifica.

L'approvazione dei progetti da parte del Ministro per l'agricoltura e foreste tiene luogo della dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 3. — Il limite d'impegno, stabilito all'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, e successive modificazioni, per l'esercizio 1935-36, relativo ad opere di competenza statale a pagamento differito interessanti la bonifica integrale, è aumentato di L. 2.600.000, da destinare alle opere, anche se eseguite, di cui all'art. 1.

Art. 4. — Gli stanziamenti stabiliti dall'art. 3 del Regio decreto-legge sopraindicato, e successive variazioni, per il periodo trentennale compreso tra gli esercizi finanziari 1936-37 e 1965-66, sono aumentati di L. 2.600.000 annue.

Art. 5. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922.

Disposizioni per operazioni finanziarie riguardanti le opere di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784, concernente provvedimenti per la bonifica integrale;
Visto il R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1823, relativo alla determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 febbraio 1925, n. 166, relativo alla determinazione del saggio massimo d'interesse sugli anticipi dei capitali occorrenti per l'esecuzione di opere di bonifica in concessione;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, contenente le nuove norme per la bonifica integrale;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le norme vigenti che regolano le operazioni finanziarie di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, e di stabilire norme relative al saggio massimo di interesse sugli anticipi dei capitali effettuati dai concessionari di opere di bonifica integrale e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il limite massimo del tasso d'interesse da corrispondere agli Istituti sovventori nelle operazioni finanziarie da stipulare a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, ed in quelle già stipulate a norma dell'articolo stesso con saggio di interesse riferito a quello vigente al momento della liquidazione dei crediti, sarà determinato con decreti del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 2. — Con decreti del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sarà stabilito il limite massimo del saggio di interesse che potrà essere ammesso nelle liquidazioni da effettuare per opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, in dipendenza degli oneri relativi al finanziamento provvisorio delle opere stesse.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923.

Concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 della legge 6 giugno 1932, n. 580;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare l'esecuzione di quei lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste, che più si manifestano indispensabili, mediante l'assunzione a carico dello Stato di una parte della spesa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nella spesa occorrente per i lavori di fognatura di maggiore necessità nella parte alta della città di Trieste, lo Stato concorrerà con un contributo pari ad un quinto della spesa stessa, non superiore in ogni caso a L. 1.000.000.

La corresponsione del sussidio avverrà con le modalità di cui al decreto interministeriale 30 giugno 1925.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto allo stanziamento della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1935-1936.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924.

Norme relative al reclutamento, allo stato, al trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al reclutamento dei sottotenenti maestri di scherma del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, e di dettare in pari tempo le norme sul reclutamento stesso e quelle relative allo stato, al trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I sottotenenti maestri di scherma in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, vengono tratti dai sottufficiali di carriera della Regia aeronautica che abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso di abilitazione presso la sezione magistrale di scherma ed abbiano almeno cinque anni di anzianità da sottufficiale.

Art. 2. — La nomina a sottotenente maestro di scherma è conferita nei limiti dei posti vacanti, ai sottufficiali di cui al precedente art. 1.

Spetta la precedenza alla nomina al sottufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, al più anziano nel grado stesso.

Qualora si tratti di sottufficiali appartenenti a ruoli e categorie diverse, a parità di anzianità di grado sarà data la precedenza al sottufficiale che abbia riportato una votazione più elevata negli esami di fine corso della sezione magistrale di scherma. A parità di votazione la precedenza spetta al sottufficiale maggiore di età.

Art. 3. — Ai sottotenenti maestri di scherma sono applicabili le disposizioni che regolano lo stato degli ufficiali in servizio permanente del ruolo servizi dell'Arma aeronautica ad eccezione del limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo di cui all'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, modificata con R. decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461; limite che è fissato ad anni 55.

Art. 4. — Ai sottotenenti maestri di scherma è dovuto il trattamento economico stabilito per i sottotenenti maestri di scherma del Regio esercito, dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, compreso il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, ed il R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Per il trattamento di quiescenza si applicano le norme in vigore per gli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, liquidando la pensione sulla base dell'aliquota di 1/35 per le prime L. 4000 e di 1/50 per il rimanente importo della media triennale dello stipendio e degli altri assegni pensionabili, per quanti sono gli anni di servizio utile.

Art. 5. — Al primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge, potranno partecipare anche gli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica provenienti dai sottufficiali di carriera della Regia aeronautica che, anteriormente alla nomina ad ufficiale, fossero già in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Per la determinazione dell'ordine di precedenza alla nomina, si terrà conto del grado e dell'anzianità di grado che sarebbero stati loro attribuiti — secondo il normale svolgimento di carriera — se fossero rimasti nei ruoli dei sottufficiali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925.

Aumento della scorta di riserva degli oli minerali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare la percentuale di scorta di riserva di oli minerali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È data facoltà al Ministro per le corporazioni di imporre con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, a tutti i concessionari o comunque gestori di depositi di oli minerali, a qualsiasi uso destinati, una scorta di riserva di detti oli fino al 70 per cento della capacità geometrica di ogni singolo deposito superiore ai 500 mc., salvo gli eventuali maggiori obblighi di scorta derivanti ai concessionari e gestori stessi da altre disposizioni o convenzioni.

È pure data facoltà al Ministro per le corporazioni di imporre ai concessionari o gestori di depositi di oli minerali di variare la destinazione di determinati serbatoi da uno ad altro prodotto petrolifero.

Art. 2. — Nel termine di giorni 10 dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i concessionari o gestori di depositi di oli minerali devono denunciare al Ministero delle corporazioni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la esatta ubicazione del deposito, il numero e la capacità geometrica in mc. di ciascun serbatoio, nonchè la specie di olio minerale cui ciascun serbatoio è destinato a contenere. Devono inoltre denunciare la quantità di ciascun prodotto petrolifero che sono autorizzati o che comunque possono tenere in fusti od altri imballaggi.

La capacità dei serbatoi collegati a distributori automatici di carburanti deve essere denunciata distintamente da quella di cui al comma precedente.

Art. 3. — Le trasgressioni agli obblighi che deriveranno ai concessionari o gestori di oli minerali per effetto del precedente art. 1, saranno punite con le sanzioni di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367.

La mancata, ritardata o falsa denuncia di cui al precedente art. 2 sarà punita con l'ammenda da L. 500 a L. 1000.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1935-XIII, n. 1926.

Norme per la composizione della Commissione per gli esami di avanzamento ai gradi di centurione e seniore della Milizia portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, convertito in legge nella legge 14 giugno 1928, n. 1488;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1337, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la Milizia portuaria approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Le Commissioni di esame per l'avanzamento a scelta al grado di centurione e di seniore della Milizia portuaria sono presiedute dal comandante del Gruppo legioni Milizia portuaria e sono formate da un ufficiale superiore del Corpo delle Regie capitanerie di porto e da un ufficiale superiore della Milizia portuaria; le funzioni di segretario sono esercitate da un ufficiale inferiore della specialità.

Per gli esami di lingue e di cultura giuridico-professionale possono essere aggregati alla Commissione, con diritto a voto, un funzionario di P. S. di grado non inferiore all'ottavo, e insegnanti di Istituti o Scuole superiori o medie in numero non superiore a tre. All'emanazione delle norme e delle modalità relative agli esami e alla designazione nominale dei componenti le Commissioni di cui sopra, viene provveduto con decreti del Ministro per le comunicazioni da registrarsi alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. **1927**.

Approvazione di un nuovo statuto dell'Istituto fascista di tecnica e propaganda agraria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1167, col quale venne concesso il riconoscimento giuridico all'Istituto fascista di tecnica e propaganda agraria costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e fu approvato il relativo statuto;

Vista la domanda in data 20 aprile 1935, con la quale l'Istituto predetto ha chiesta l'approvazione di un nuovo statuto;

Visti: la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato lo statuto dell'Istituto fascista di tecnica e propaganda agraria, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1167.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 73. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto fascista di tecnica e propaganda agraria.

Art. 1. — L'Istituto fascista di tecnica e propaganda agraria è costituito ai sensi dell'art. 4 — ultimo comma — della legge 3 aprile 1926, n. 563, per l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, dalle organizzazioni sindacali giuridicamente riconosciute, degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura e dei tecnici agricoli.

L'Istituto ha sede in Roma.

Art. 2. — L'Istituto, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge:

a) promuove e seconda studi, sperimentazioni e iniziative riguardanti la produzione agricola, e compie opera intesa a diffondere l'applicazione delle conquiste della scienza nel campo della agricoltura;

b) svolge attività propagandistica promuovendo in armonia con le disposizioni di legge mostre ed esposizioni di carattere agrario;

c) promuove corsi di specializzazione e di perfezionamento per i tecnici agricoli, per gli agricoltori, per i dirigenti e per gli impiegati di aziende agricole, periodici convegni per discutere problemi della tecnica agricola, gite d'istruzione, ecc.;

d) svolge azione intesa al perfezionamento delle capacità tecniche e professionali dei contadini, nonchè alla formazione di maestranze specializzate in particolari attività rurali;

e) raccoglie, coordina e diffonde i risultati degli studi, della sperimentazione e delle opere di valorizzazione agricola nazionale, nonchè delle attività dirette alla organizzazione tecnica, economica e sociale rurale, in riferimento ai principî ed alle direttive del Regime;

f) provvede a speciali servizi d'informazione e notizie inerenti alla tecnica ed alla propaganda agraria.

Art. 3. — Possono ottenere l'ammissione a socio:

a) i soci delle organizzazioni sindacali che hanno costituito l'Istituto;

b) le istituzioni o persone che si interessano al progresso agricolo sia con gli studi, la sperimentazione, l'insegnamento o la propaganda, sia con l'attività organizzatrice e produttiva.

I legali rappresentanti delle istituzioni e le persone di cui alla lettera *b*), per ottenere l'ammissione a socio, debbono essere in possesso dei requisiti di età e di buona condotta morale e politica prescritti dalla legge per l'iscrizione nelle organizzazioni sindacali

La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento delle quote sociali ed infine, di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 4. — La iscrizione a socio vale per l'anno solare in cui è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni entro il 30 agosto dell'anno in corso.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote stabilite dal Consiglio direttivo e alla osservanza delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Le determinazioni del Consiglio, relative alle quote sociali, diventano esecutive dopo l'approvazione di legge.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non siano state presentate nei modi e nei termini di cui al presente articolo;

b) per mancato pagamento della quota annuale;

c) quando, per qualsiasi causa, il Consiglio ritenga incompatibile l'appartenenza del socio all'Istituto.

Art. 5. — Sono organi dell'Istituto:

1) l'assemblea;
2) il Consiglio direttivo;
3) il presidente.

Art. 6. — L'assemblea è costituita dai soci dell'Istituto e si riunisce in via ordinaria una volta all'anno.

Spetta all'assemblea:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Istituto, e sulle direttive di ordine generale;

b) di eleggere il presidente e due vice-presidenti;

c) di nominare i membri del Consiglio di cui all'art. 8, lettera *g*);

d) di nominare i sindaci di cui all'art. 15 del presente statuto, scegliendoli a norma dell'art. 23, della legge 18 gennaio 1934, numero 293;

e) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e del Consiglio e sul conto consuntivo dell'Istituto;

f) di deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Art. 7. — L'assemblea sarà convocata mediante avviso personale inviato a domicilio dei singoli soci almeno dieci giorni prima del giorno della convocazione e con avviso da pubblicarsi sui giornali, bollettini, ecc., organi ufficiali delle Associazioni sindacali interessate.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta lo disponga il presidente o su richiesta del Consiglio o della metà dei soci oppure su richiesta dei sindaci.

Ciascun socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare da altro socio; però ciascun partecipante non può avere più di due deleghe. L'assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in seconda convocazione, se il numero degli intervenuti e dei rappresentati non sia inferiore ad un decimo di coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 8. — Il Consiglio direttivo è composto, oltre che del presidente e dei due vice-presidenti:

a) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

b) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) da un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

d) da due rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

e) da due rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori;

f) da due rappresentanti del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli;

g) da 7 membri nominati dall'assemblea, tra i soci dell'Istituto.

Partecipano altresì alle adunanze del Consiglio i sindaci.

Dei due rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), uno sarà scelto nella persona di un tecnico agricolo o di un propagandista agrario oppure di un dirigente o docente in Istituto di studio, di sperimentazione o di propaganda agraria.

I rappresentanti di cui alla lettera *g*) saranno scelti tra persone che per studio o per attività sperimentale e scientifica abbiano acquistato particolari benemerenze nel campo agrario.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) che si astengano senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogato.

Art. 9. — Il Consiglio direttivo ha il cómpito:

1° di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

2° di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente. In tale sede il Consiglio può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

3° di deliberare ogni anno l'ammontare delle quote sociali;

4° di deliberare sulle domande di ammissione a socio;

5° di proporre le eventuali modifiche al presente statuto da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;

6° di nominare comitati speciali, determinandone la composizione e il funzionamento, in armonia e per l'adempimento dei cómpiti dell'Istituto;

7° di nominare i funzionari dell'Istituto, fissandone le relative attribuzioni e il trattamento;

8° di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea: le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'assemblea stessa nella sua prima riunione;

9° di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto.

Art. 10. — Il Consiglio è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni tre mesi, in via straordinaria sempre quando lo ritenga necessario il presidente stesso o ne facciano richiesta almeno un quarto dei membri di esso od i sindaci.

La convocazione del Consiglio deve essere fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno dell'adunanza, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione. In caso di urgenza il Consiglio può esser convocato telegraficamente con almeno tre giorni di preavviso.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei membri.

In seconda convocazione, che può esser stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti il Consiglio.

Ogni membro del Consiglio dispone di un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Art. 11. — Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed è responsabile del suo andamento; è di diritto presidente dell'assemblea e del Consiglio direttivo e provvede a quant'altro è necessario per assicurare il migliore andamento dell'Istituto stesso.

In caso di urgenza ha facoltà di esercitare tutti i poteri del Consiglio direttivo, salvo la ratifica di questo nella sua prima riunione.

La nomina del presidente diventa definitiva quando sia approvata a termine di legge.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da uno dei due vice-presidenti designati dal Consiglio direttivo.

Il presidente ed i due vice-presidenti dell'Istituto durano in carica tre anni, e possono essere confermati.

Art. 12 — Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni immobili e mobili o dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque, vengano in proprietà dell'Istituto;

b) dalle somme che dal Consiglio direttivo siano destinate a formare riserve o accantonamenti.

Del patrimonio dell'Istituto dovrà essere tenuto, in apposito registro, l'inventario, che, all'inizio dell'esercizio finanziario, dovrà essere presentato, debitamente aggiornato, al Consiglio direttivo a cura del presidente.

Art. 13. — Costituiscono entrate dell'Istituto, da impiegare per il conseguimento dei suoi scopi:

a) l'ammontare delle quote sociali stabilite anno per anno dal Consiglio direttivo, salva l'approvazione ai sensi di legge;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) gli eventuali altri contributi di Enti o privati e qualunque altra entrata per qualsiasi titolo (donazioni, diritti, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Art. 14. — Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 15. — I sindaci hanno il cómpito di verificare periodicamente la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione, che sarà sottoposta al Consiglio direttivo e comunicata al Ministero delle corporazioni e alle Associazioni sindacali che hanno costituito l'Istituto.

I sindaci debbono assistere alle riunioni dell'assemblea e possono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo. Essi hanno altresì la facoltà di chiedere la convocazione dell'assemblea e del Consiglio.

Un sindaco effettivo ed uno supplente vengono designati dal Ministero delle corporazioni; due sindaci effettivi ed un supplente vengono nominati dall'assemblea.

Art. 16. — Le proposte di modifica al presente statuto potranno essere deliberate dal Consiglio direttivo dell'Istituto con una maggioranza dei tre quinti degli intervenuti.

È fatta salva, in ogni caso, l'approvazione a norma di legge.

Art. 17. — Le sanzioni disciplinari eventualmente deliberate a carico dei soci dalle Organizzazioni sindacali alle quali i soci stessi appartengono, si applicano senz'altro anche nei loro rapporti con l'Istituto.

Per le mancanze disciplinari che fossero commesse dai soci nei confronti dell'Istituto, il presidente provvederà per le opportune comunicazioni alla Organizzazione sindacale cui il socio appartiene affinchè questa possa adottare i provvedimenti del caso. Per quelle eventualmente commesse da soci che non fanno parte di Organizzazioni sindacali, provvederà il Consiglio direttivo dell'Istituto con le norme e i procedimenti stabiliti negli statuti delle Organizzazioni sindacali che hanno costituito l'Istituto.

Art. 18. — In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 19. — Per il primo triennio d'applicazione del presente statuto, il presidente e i due vice-presidenti dell'Istituto sono nominati dal Governo.

Art. 20. — Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1935-XIII.
Norme per la importazione in franchigia dei miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e di titanio destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la voce 282 della tariffa generale dei dazi doganali;
Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1711;

Determina:

Art. 1. — Gli industriali che intendono di importare in esenzione da dazio specifico e *ad valorem*, a sensi del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1711, i miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio ed eventualmente di titanio, nei quali il tungsteno sia prevalente in peso (voce ex 282 della tariffa doganale), per destinarli alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto, devono presentare apposita domanda al direttore superiore della Circoscrizione doganale nel territorio della cui giurisdizione trovasi situato lo stabilimento, corredandola di un certificato del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa, attestante che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione dei carburi di tungsteno e cobalto.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

1° il suo nome e cognome e la residenza o il denominativo della sua ditta con la relativa sede;

2° la qualità del miscuglio da importare ed i prodotti che intende fabbricare.

Art. 2. — Ove nulla osti, il direttore superiore della Circoscrizione comunica alla dogana più vicina allo stabilimento che il richiedente è stato ammesso a fruire della agevolezza di che trattasi ed impartisce alla dogana stessa le particolari disposizioni che devono regolare la concessione.

Art. 3. — I miscugli in polvere di tungsteno, carbonio e titanio da ammettersi in esenzione da dazio specifico e *ad valorem* dovranno, su richiesta degli interessati, essere inoltrati dalle dogane di confine allo stabilimento destinatario, con bolletta a cauzione dichiarata, da emettersi su la dogana designata dal direttore superiore della Circoscrizione doganale, nei modi e con le forme stabilite per la spedizione delle merci estere da una dogana all'altra.

Giunta la merce a destino dovrà esserne data comunicazione alla dogana interessata, la quale procederà all'accertamento della identità e della quantità del miscuglio giunto allo stabilimento in confronto alla bolletta di cauzione.

Art. 4. — Presso ciascun stabilimento sarà istituito apposito registro di carico e scarico, che, previamente vidimato dalla dogana, dovrà essere tenuto aggiornato a cura della ditta ammessa a fruire della agevolezza.

In detto registro dovrà essere annotata, nella parte del carico, la quantità e la qualità del miscuglio mano mano introdotto nello stabilimento, con riferimento alla bolletta di cauzione relativa e, nella parte dello scarico, la quantità di miscuglio entrata a far parte dei prodotti volta a volta fabbricati.

Art. 5. — La dogana dovrà procedere con l'assistenza, ove occorra, di un chimico dell'Amministrazione, all'accertamento preventivo della quantità di miscuglio da impiegare in ciascun tipo di prodotto fabbricato, ai fini dello scarico delle bollette di cauzione.

Art. 6. — Allo scarico delle bollette di cauzione si farà luogo dopo che l'intera partita di miscuglio sarà stata impiegata nell'uso agevolato.

Trascorsi però 60 giorni da quello stabilito dalla cauzione per l'arrivo del prodotto a destino, senza che il prodotto sia stato impiegato nella lavorazione, la bolletta sarà restituita alla dogana munita delle attestazioni di scarico per la sola quantità che ebbe regolare esito.

E' data, però, facoltà al direttore superiore della competente Circoscrizione di concedere una congrua proroga a detto termine, qualora particolarissime circostanze lo consiglino.

Art. 7. — Appena ricevuta la bolletta di cauzione, munita delle attestazioni di scarico, la dogana svincola la cauzione e rilascia la bolletta di esenzione per la quantità di prodotto che ha avuto regolare esito e riscuotere invece il dazio specifico e *ad valorem* nella misura stabilita dalla tariffa doganale per la parte eventualmente non discaricata.

Art. 8. — Le dogane effettueranno una vigilanza saltuaria presso gli stabilimenti per accertare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico ed impedire che il prodotto venga impiegato in usi diversi da quelli consentiti.

Art. 9. — Sono a carico degli interessati le indennità da corrispondersi ai funzionari ed agenti dell'Amministrazione, incaricati di sorvegliare l'impiego della merce nell'uso dichiarato.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

(5925)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1935-XIII.
Norme per la importazione dall'estero con l'aliquota di tassa di vendita ridotta dell'acqua ragia minerale destinata ad essere impiegata nella fabbricazione delle vernici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715;

Determina:

Art. 1. — Gli industriali che intendono di importare dall'estero con la aliquota di tassa di vendita di L. 102 il quintale, stabilita dalla nota alla voce 643-*e* della vigente tariffa dei dazi doganali, l'acqua ragia minerale o surrogato di essenza di trementina, per impiegarla nella fabbricazione delle vernici, devono presentare apposita domanda al direttore superiore della Circoscrizione doganale, nel territorio della cui giurisdizione si effettuano le operazioni di fabbricazione di vernici, corredata di un certificato del competente Ufficio provinciale dell'economia corporativa, attestante che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione delle vernici.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

1° il suo nome, cognome e residenza o la denominazione della sua ditta con la relativa sede;

2° la quantità media del prodotto da importare ed i tipi di vernici alla cui fabbricazione è destinato il prodotto medesimo;

3° se intende sottoporre il prodotto che importerà alla denaturazione ovvero alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, intesa ad accertarne l'impiego, dichiarando nell'uno e nell'altro caso, di sottomettersi alle norme, obbligazioni e cautele qui sotto indicate.

Art. 2. — Ove nulla osti, il direttore superiore della Circoscrizione comunica alla dogana più vicina allo stabilimento che il richiedente è ammesso a fruire della agevolezza di cui trattasi ed impartisce alla dogana stessa le disposizioni che devono regolare la concessione.

Art. 3. — L'acqua ragia minerale o surrogato di essenza di trementina da ammettersi alla importazione a tassa di vendita ridotta, dovrà essere inoltrata dalla dogana di confine allo stabilimento destinatario, con bolletta di cauzione sulla dogana designata, dal direttore superiore della Circoscrizione, a compiere le operazioni di svincolo.

Appena giunto il prodotto allo stabilimento l'interessato dovrà darne comunicazione alla dogana interessata che, a mezzo dei propri funzionari, provvederà ad accertare la regolarità della spedizione ed alle conseguenti operazioni di denaturazione.

Art. 4. — E' consentito l'impiego di un denaturante generale composto di:

gr. 100 di nitrobenzolo, kg. 5 di essenza di trementina, kg. 2 di olio di lino cotto, per ogni 100 kg. di acqua ragia minerale.

L'Amministrazione si riserva, però, la facoltà di prescrivere, in determinati casi e su regolare domanda degli interessati, l'impiego di denaturanti speciali, in relazione agli speciali tipi di vernici da fabbricare.

I denaturanti dovranno in ogni caso essere forniti dagli interessati, e previamente sottoposti all'esame dei Laboratori compartimentali delle dogane.

Le dogane, pertanto, provvederanno al prelevamento dei campioni di denaturante da sottoporre all'analisi del competente Laboratorio chimico ed al suggellamento dei recipienti nei quali il denaturante trovasi custodito.

Le operazioni di denaturazione dovranno essere effettuate sotto vigilanza dei funzionari doganali, assistiti dagli agenti della Regia guardia di finanza e dovrà essere fatta constare con apposito processo verbale, un esemplare del quale dovrà essere allegato alla bolletta di cauzione.

Compiuta l'operazione di denaturazione la dogana emette regolare bolletta d'importazione a scarico della bolletta di cauzione, che dovrà essere restituita alla dogana emittente.

Art. 5. — I capi delle dogane, d'accordo con i competenti Comandi della Regia guardia di finanza, faranno vigilare gli stabilimenti ammessi a fruire della importazione di acqua ragia minerale a pagamento ridotto di tassa di vendita, affinchè il prodotto immesso negli stabilimenti non venga impiegato in usi diversi da quelli consentiti.

Art. 6. — Qualora per l'importazione dell'acqua ragia minerale a tassa di vendita ridotta sia stata chiesta, invece della denaturazione, la vigilanza della Amministrazione, intesa ad accertarne l'impiego, il prodotto, appena giunto allo stabilimento scortato da bolletta di cauzione, dovrà essere messo in lavorazione alla presenza di funzionari ed agenti della Regia guardia di finanza, che redigeranno apposito verbale, per dar poi scarico alla relativa bolletta di cauzione, con la emissione di regolare bolletta di importazione.

Art. 7. — Nel caso che l'acqua ragia minerale, arrivata allo stabilimento, non possa essere messa subito in lavorazione, deve essere custodita in apposito magazzino, approvato dalla dogana,

e sottoposto a tutte le formalità e cautele prescritte dalla legge e dal regolamento doganale per l'istituzione dei depositi doganali privati.

Delle quantità che di volta in volta vengono estratte dal magazzino, in seguito a richiesta dell'interessato, sarà accertato l'impiego nei modi prescritti al paragrafo precedente.

Art. 8. — Le ditte interessate sono tenute a corrispondere le indennità spettanti ai funzionari ed agenti delegati ad assistere alla denaturazione, all'introduzione in magazzino ed all'impiego dell'acqua ragia minerale importata con la tassa di vendita di L. 102 il quintale.

Art. 9. — Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1935 - Anno XIII

(5626) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1935-XIV.

Nomina del commissario governativo della Cassa dell'agricoltore di Racalmuto (Agrigento).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa dell'agricoltore di Racalmuto rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera di S. E. il Prefetto di Agrigento;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa dell'agricoltore di Racalmuto è sciolto e il sig. rag. Casuccio Calogero è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV.

(5904) *Il Ministro*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1935-XIV.

Norme relative alle operazioni in cambi e divise.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207;
Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 654;

Decreta:

Art. 1. — Ai fini del trasferimento di divise o di lire a favore dell'estero, le necessità di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 26 maggio 1934, contenente norme che regolano le operazioni in cambi e divise, debbono essere riconosciute con provvedimento del Sovraintendente allo scambio delle valute.

Art. 2. — Per le operazioni compiute non in conformità delle disposizioni del precedente art. 1 sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 14 del citato decreto Ministeriale 26 maggio 1934.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(5935)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1638 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Pitschieler Domenico;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Castelrotto e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Pitschieler Domenico fu Domenico e Wanker Rosalia, nato a Castelrotto il 5 dicembre 1886, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Pitschieler in « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Wanker Luigia di Antonio ed ai figli Francesco, Maria, Luigia, Emilia, Giuseppe, Crescenzia, Domenico, Leopoldina, Antonio ed Ermanno.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 luglio 1935 - Anno XIII

(4257) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1707 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Winkler Erminia;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Terento e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Winkler Erminia fu Giuseppe e fu Anna Soraruf, nata a S. Lorenzo il 28 novembre 1909, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Winkler in « Belfanti ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 luglio 1935 - Anno XIII

(4258) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1211 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gruber Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ultimo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Gruber Giuseppe fu Luigi e Frei Maria, nato a Ultimo il 19 novembre 1885, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gruber in « Dallafossa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Mairniger Ilda di Anna ed ai figli Emma e Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 luglio 1935 - Anno XIII

(4259) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e la Spagna.

Il 1° ottobre 1935 ha avuto luogo in Madrid, tra il Regio Ambasciatore in quella Capitale ed il Ministero spagnuolo degli affari esteri, uno scambio di note, col quale è stato stabilito che le Autorità consolari italiane residenti in Spagna procederanno, a partire dal 15 ottobre 1935, al visto od al rilascio dei certificati d'origine dei prodotti spagnuoli esportati in Italia, mediante la riscossione di un diritto di sei lire oro.

Alla loro volta, le Autorità consolari spagnuole residenti in Italia procederanno, dalla stessa data, al visto o al rilascio dei certificati d'origine dei prodotti italiani esportati in Spagna, percependo un diritto di sei pesetas oro.

(5929)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.